



Procura della Repubblica

presso il Tribunale ordinario di Cosenza

prot. Nr. 50/2016

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Premesso che la partecipazione dell'Ufficio alle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare ed i procedimenti penali in materia societaria e fallimentare, alcuni dei quali caratterizzati dall'adozione di importanti misure cautelari, reali e personali, hanno imposto una serie di riflessioni, articolate nel corso di più riunioni con i magistrati in servizio, la Pg. procedente (Guardia di Finanza Cosenza), l'Agenzia delle Entrate di Cosenza e la società di riscossione, tutte finalizzate alla individuazione di linee operative che rispondano all'esigenza dell'uniforme, corretto, tempestivo e puntuale esercizio dell'azione penale;

Premesso ancora che la realtà fenomenica proietta una rilevante casistica in cui il fallimento di un operatore economico non conclude l'agire criminoso, siccome finalizzato ad acquisire illecite disponibilità economiche in frode dei creditori, ma rappresenta un tassello di uno scenario criminale più ampio, il più delle volte caratterizzato dalla prosecuzione dell'attività economica in altre forme, dopo essersi sottratto al pagamento della debitoria.

L'esempio ricorrente è quello delle c.d. bancarotte fiscali, in cui una società, svuotata del suo patrimonio e delle sue potenzialità operative sul mercato, ricollocate in altra società in bonis, riconducibile allo stesso operatore economico, rimane depositaria delle sole poste passive, massime nei confronti dell'erario.

C'è, poi, un'altra considerazione preliminare, riguardante la casistica dei procedimenti per crisi d'impresa, che prospettano, con sempre maggiore ricorrenza, l'Erario come principale, se non unico, creditore insoddisfatto. Il lavoro portato avanti ha consentito di rilevare come quei procedimenti siano la spia di un'illegalità diffusa, che si attualizza attraverso una miriade di comportamenti illegali, tutti strumentali all'illecito arricchimento. Il fallimento dell'impresa, cioè, è il momento finale di tutta una serie di comportamenti illegali che finiscono con il compromettere l'ordinato sviluppo dell'economia locale. L'indagine, allora, finisce con il tutelare anche interessi ben più rilevanti di quelli, pur legittimi, del creditore insoddisfatto.

Partendo da queste preliminari considerazioni la Procura di Cosenza ha valutato il lavoro da svolgere, sia nella partecipazione del pm. nei procedimenti concorsuali, tenuto conto che la novella legislativa di cui al d.lgs 9.1.2006 nr.5 ha, come è noto, attribuito al pubblico ministero il potere di



iniziativa per la dichiarazione di fallimento, sia nei procedimenti per reati societari e fallimentari di propria competenza.

Va, infatti, qui ribadita l'importanza degli interessi collettivi che vengono necessariamente coinvolti nella gestione delle insolvenze e delle crisi di impresa (in primis pagamento delle imposte evase, accertamento di reati fallimentari ed eliminazione dal mercato di imprese ormai decotte che quotidianamente aggravano il proprio dissesto); il sistema prevede quindi che si ricorra ad un terzo imparziale che operi istituzionalmente a vantaggio di tutti gli interessati e sia officiato del compito di massimizzare nell'interesse comune i valori in campo.

Questa riflessione intercetta un profilo molto importante circa il fatto per cui l'insolvenza produce esternalità negative che si riverberano ben oltre la cerchia dei creditori e che devono essere adeguatamente gestite dal giudice che voglia essere costituzionalmente orientato.

L'impulso del PM è l'unico contrappeso pubblicistico alla privatizzazione del procedimento concorsuale. In particolare il PM richiedente il fallimento è nell'ordinamento italiano è quell'Autorità pubblica investita di questa potestà ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Comunitario n. 1346 del 2000 e dagli artt. 6 e 7 della legge fallimentare.

Dagli stessi lavori preparatori alla riforma fallimentare del 2006, ai quali va riconosciuto valore sussidiario nell'interpretazione della legge (Cass. 3550 del 1988) si legge espressamente *"...la soppressione della dichiarazione di fallimento di ufficio.. risulta bilanciata dall'affidamento al Pubblico Ministero del potere di dare corso all'istanza di fallimento su segnalazione provenite dal giudice al quale, nel corso di qualsiasi procedimento civile, risulti l'insolvenza di un imprenditore; quindi anche nei casi di rinuncia (c.d. desistenza) al ricorso per dichiarazione di fallimento da parte dei creditori istanti.."*

Il legislatore, pur avendo cancellato il potere del Tribunale di dichiarare d'ufficio il fallimento non ha optato minimamente per la privatizzazione dell'accesso alla procedura, scegliendo di affidare la tutela delle istanze pubblicistiche connesse all'insolvenza (ed in particolare alla sua tempestiva eliminazione) al PM in coerenza con il ruolo ad esso attribuito dall'art. 70 c.p.c.

Occorre, innanzitutto, evitare di incorrere nell'errore metodologico, che è quello di marginalizzare l'attività nella procedura concorsuale, non solo scollegandola dal successivo eventuale passaggio, iscrizione a registro notizie di reato dopo il deposito della relazione ex art.33 l.fall., quanto trascurando di trasportare le conoscenze in quella sede acquisite nelle indagini penali interessate.

Da ciò la necessità di creare un protocollo di lavoro che consenta a più utenti eventuali (i magistrati inquirenti assegnatari dei singoli procedimenti) di condividere i dati raccolti e, nello stesso tempo, supporti correttamente l'azione dell'ufficio di Procura nelle due fasi processuali, quella concorsuale e quella penale.

L'analisi individua le seguenti criticità :

- L'esercizio del potere di iniziativa per la dichiarazione di fallimento è condizionato in concreto da assenza di informazioni ovvero da informazioni non sufficienti. L'art. 7 l.fall.re limita il potere di iniziativa ai casi in cui l'insolvenza risulta da un procedimento penale ovvero quando gli venga segnalata dal giudice che l'abbia rilevata in un procedimento civile. L'esperienza insegna che, nella quasi totalità dei casi, il procedimento penale



difficilmente contiene dati da cui inferire l'insolvenza dell'imprenditore. Si pensi ai procedimenti per omessi versamenti contributivi, che si limitano a rilevare il dato della singola condotta omissiva impedendo la rilevazione dell'insieme delle omissioni da parte dell'imprenditore nel periodo dato. Quanto alle segnalazioni del giudice civile, anche queste intervengono in un momento storico assolutamente distante da quello in cui si è realizzata ed era possibile constatare l'insolvenza. Il più delle volte l'impresa risulta cancellata al relativo registro da più d'uno anno di modo che non è più possibile chiederne il fallimento. Le opacità, che negativamente caratterizzano la funzionalità delle pubbliche amministrazioni, il potere di condizionamento delle procedure esecutive, che specie esponenti della criminalità organizzata riescono a dispiegare vanificando la tutela delle ragioni creditorie, riducono l'intervento della Procura in molti casi ad una mera presenza burocratica di nessun significato;

- L'attività del pm. finalizzata ad acquisire elementi, ai fini dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento, molto spesso porta ad acquisire dati disomogenei, non utili per la successiva eventuale procedura penale. Ciò determina la necessità in quella sede di ripetere l'attività svolta in precedenza con conseguente inutile rallentamento dell'attività probatoria;
- Mancano i necessari raccordi fra il giudice civile – massime quello dell'esecuzione - ed il pm. che esercita l'iniziativa di chiedere il fallimento.

Alla luce di quanto sopra evidenziato vengono delineate le seguenti linee operative.

Quanto alla domanda con la quale si richiede dichiararsi il fallimento (art.7 l. fall.re).

Premesso che trattasi di domanda autonoma, con carattere pubblicistico, che, secondo la miglior dottrina, integra un diritto d'azione ex art.69 cpc, la competenza a proporre domanda di fallimento è del Procuratore delle Repubblica, che, seguendo le prescrizioni del progetto organizzativo in vigore, è competente a trattare la materia civile.

La segnalazione, che fa nascere il subprocedimento, va iscritta come affare civile e ciò sia che provenga dal giudice civile che nel caso in cui il dissesto emerga da indagine penale.

I sostituti procuratori, in particolare quelli che si occupano dei reati fiscali, societari e fallimentari, segnaleranno immediatamente quei fascicoli processuali da cui emerge il dissesto della società ovvero dell'imprenditore.

Sarà cura del Procuratore della Repubblica indire periodiche riunioni al fine di operare un utile scambio di informazioni.

Compito del Procuratore è quello di verificare innanzitutto se sussistano i presupposti formali per avanzare la dichiarazione di fallimento e cioè le condizioni di cui all'art.7 l.fall.re e l'assenza di elementi ostativi. Particolare attenzione sarà prestata sull'eventuale cancellazione dal registro delle imprese al fine di verificare se siano state soddisfatte per le società i requisiti di cui all'art.2495 cod.civ. e in ogni caso quelli di cui all'art.10 l.fall.re.

● Al fine di acquisire ogni elemento utile al riguardo si interloquirà con :



Agenzie delle entrate, anche a seguito del protocollo di lavoro adottato su base distrettuale e riguardante la circolarità delle informazioni concernente l'applicazione del disposto di cui all'art.8 dl n.16 del 2012 convertito nella legge 26 aprile 2012 n.44. In particolare è indispensabile che le singole violazioni fiscali in capo allo stesso contribuente vengano, ai fini che qui interessano, raggruppate e segnalate.

Giudice dell'esecuzione e comunque Giudice civile: si solleciterà il Tribunale nel corso delle riunioni periodiche obbligatorie previste dall'Ordinamento Giudiziario di dare indicazione:

- ai giudici dell'esecuzione di dare corso alla segnalazione ex art. 7 l.f. nei casi di pignoramenti o di interventi in procedure esecutive (immobiliari, mobiliari o presso terzi) coltivate a carico di soggetti titolari di attività commerciale o di società di persone e/o di capitali per importi rilevanti;
- ai giudici civili di segnalare ex art. 7 l.f. l'emissione di decreti ingiuntivi di rilevanti importi emessi nei confronti di soggetti titolari di attività commerciale o di società di persone e/o di capitali.

Sarà cura del Procuratore e del Procuratore Aggiunto sollecitare un aggiornamento del protocollo, adottato con il Tribunale in data 13.2. 2013 e verificarne, d'intesa con lo stesso Tribunale, la concreta attuazione.

Tali segnalazioni consentiranno di fare acquisire al PM la *notitia decoctionis* in modo tempestivo e quindi di svolgere gli approfondimenti necessari per esteriorizzare l'insolvenza evitando che l'apertura di una procedura concorsuale venga notevolmente ritardata rispetto al momento in cui la crisi irreversibile e l'insolvenza si sono effettivamente generate e scongiurando anche il decorso del termine previsto dall'art. 10 l.f.

La pendenza di procedimenti esecutivi e l'esistenza di molteplici inadempimenti denotano infatti che l'imprenditore non è più in grado di adempiere in maniera regolare alle proprie obbligazioni e sono quindi tutti sintomi di insolvenza, in quanto descrivono la figura di un imprenditore, che non riesce a soddisfare regolarmente e con mezzi ordinari le proprie obbligazioni (ex plurimis Cass. SU 1997 del 2003; Cass. 5215 del 2008)

Società delegata all'esazione dei tributi, al fine di verificare la posizione debitoria dell'interessato nei confronti del fisco, con riguardo all'eventuale adozione di piani di rientro ovvero di rateizzazione della debitoria e del rispetto delle obbligazioni assunte.

Camera di Commercio, al fine di acquisire elementi utili riguardanti l'impresa o l'imprenditore ai fini sia della proposizione della domanda di fallimento che della successiva indagine penale. Al riguardo, si evidenzia che la Procura della Repubblica ha sottoscritto con la locale Camera di Commercio protocollo d'intesa, ai fini dell'accesso telematico al registro imprese e agli altri registri camerali, che consente alla stessa Procura, alla Questura ed al Comando Provinciale dei Carabinieri di utilizzare gratuitamente il sistema TELEMACO ed in particolare le applicazioni ri.visual, ri.build e ri.map.

Giudice delegato ai fallimenti ed alle procedure concorsuali:

- La notizia dell'insolvenza può provenire anche dal giudice delegato ai fallimenti nei casi in cui il creditore ricorrente in prefallimentare abbia desistito ma il dissesto della convenuta emerga dal fascicolo: la segnalazione ex art. 7 l.f. in questi casi vuole evitare



che un'impresa insolvente continui ad operare sul mercato, in quanto il Tribunale, dopo la riforma del 2006, non può dichiarare il fallimento d'ufficio a fronte di una rinuncia del creditore istante;

- La procedura di concordato preventivo anche dopo la riforma è permeata da regole finalizzate alla realizzazione ed alla tutela di un interesse di carattere pubblicistico (la domanda è obbligatoriamente comunicata al PM; il Tribunale revoca la procedura se il debitore ha commesso atti in frode; il debitore che abbia agito fraudolentemente per ottenere l'ammissione è penalmente responsabile): la notizia della decozione può provenire dal giudice delegato alla trattazione del concordato, in quanto ai sensi dell'art 161 l.f., la domanda di concordato preventivo è trasmessa al PM che quindi diventa parte della procedura e, quindi:
 - o - in sede di ammissione il Tribunale può fondare il giudizio di ammissibilità e fattibilità del piano concordatario solo sulla relazione predisposta dal professionista incaricato dalla società ex art. 161 comma 3 l.f.. La presenza del PM, che ex art. 72 c.p.c. può produrre documenti, dedurre prove e portare all'attenzione del Tribunale elementi non conosciuti, consente una dialettica processuale idonea a prevenire abusi e può eventualmente estrinsecarsi nella proposizione di istanza di fallimento ex art. 162 l.f.
 - o - nel sub procedimento ex art. 173 l.f. o nel giudizio di omologa del concordato approvato dalla maggioranza se il Tribunale non omologa a fronte di opposizioni avanzate da creditori dissenzienti, lo stesso il PM può avere istanza di fallimento.

- La relazione ex art. 33 l.f.

La relazione ex art. 33 l.f. è l'atto fondamentale attraverso il quale il curatore individua le cause del dissesto e ricostruisce le responsabilità civili e penali dello stesso; la relazione ex art. 33 l.f. deve essere trasmessa al PM e quindi è fondamentale che il giudice delegato pretenda dai professionisti nominati un lavoro accurato per fare in modo che la relazione contenga, ove esistenti, la descrizione di fatti che potrebbero integrare reati fallimentari.

La redazione di una relazione ex art. 33 L.F. che evidenzi in modo completo e puntuale gli eventuali profili di responsabilità civile e penale di amministratori e sindaci richiede una complessa attività di acquisizione d'informazioni e documenti e approfondite verifiche

(di norma:

1. acquisizione della documentazione bancaria, degli atti registrati e dei bilanci degli ultimi anni; acquisizione d'informazioni da terzi (come dipendenti e fornitori);
2. verifica della corrispondenza tra le passività risultanti dalle scritture contabili e quelle accertate, nonché tra le attività indicate in bilancio e quelle inventariate dal curatore, con successiva individuazione delle ragioni delle eventuali discrasie rilevate (come, ad esempio, la mancata svalutazione di crediti inesigibili o la sopravvalutazione dei beni in magazzino);
3. individuazione del momento effettivo di perdita del capitale sociale;



4. analisi dell'evoluzione del costo del venduto, con evidenziazione di eventuali andamenti anomali, che, quasi sempre, assumono valenza indiziaria di condotte distrattive di merci o d'incassi;
5. verifica della congruità dei corrispettivi degli atti dispositivi di significativo valore e dell'effettivo incasso dei pagamenti quietanziati;
6. acquisizione di elementi indiziari in ordine all'eventuale trasferimento senza corrispettivo di rami aziendali; verifica che operazioni straordinarie non sottendano condotte in frode ai creditori;
7. verifica dei pagamenti per l'individuazione di eventuali condotte di bancarotta preferenziale).

Un'attività così complessa sovente non può in concreto essere completata, anche eventualmente con l'ausilio di coadiutori, nel termine di sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento. Si rileva, comunque, che, anche in assenza del deposito della relazione ex art. 33 L.F., il curatore possa e debba, appena ne ha notizia, segnalare circostanze penalmente rilevanti e l'opportunità di atti d'indagine urgenti e di provvedimenti cautelari (come, ad esempio, sequestri preventivi, probatori e conservativi), nonché, in ogni caso, depositare periodiche informative sugli accertamenti in corso tali da far attivare le attività di indagine in modo tempestivo, prima del deposito della relazione finale.

E' intendimento della Procura sollecitare la sezione fallimentare del Tribunale alla elaborazione di uno schema tipo di relazione ex art. 33 l.f. sulla base del quale la relazione "tipo" deve riferire nel dettaglio sulle seguenti attività:

1. accesso alla sede legale ed alle sedi operative dell'impresa;
2. comunicazione della sentenza a uffici postali a cui potrebbero pervenire comunicazioni dirette all'impresa fallita (sede legale, sede amministrativa, residenza del legale rappresentante ecc.);
3. acquisizione delle scritture contabili (descrizione delle scritture acquisite e del loro stato di aggiornamento; modalità di acquisizione delle stesse; stampa cartacea / acquisizione del relativo supporto informatico; acquisizione della documentazione contabile come fatture, ricevute ecc.; modalità di custodia delle scritture e dell'altra documentazione acquisite);
4. audizione dell'amministratore della società;
5. eventuale audizione di dipendenti o altre persone informate;
6. contratti pendenti
7. cause pendenti
8. occupazione di locali di terzi e possibilità di liberazione immediata
9. atti di liquidazione urgenti
10. prime indicazioni in ordine ad atti che potrebbero essere oggetto di azione revocatoria;
11. prime indicazioni riguardo ai valori delle attività risultanti dalle scritture contabili o dall'ultimo bilancio ed ai valori che appaiono approssimativamente realizzabili in sede di liquidazione fallimentare (immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali, magazzino, crediti);



12. prime indicazioni in ordine a tempi e contenuto del programma di liquidazione
13. acquisizione degli estratti conto bancari
14. acquisizione degli atti registrati
15. prime informazioni sull'evoluzione degli assetti proprietari, dell'organo amministrativo e dell'eventuale organo di controllo nell'ultimo quinquennio e sulla eventuale presenza di altri soggetti con funzioni gestorie anche di fatto;
16. prime verifiche sulla regolare tenuta delle scritture contabili;
17. prime verifiche sulla coerenza tra le attività e passività dalle stesse risultanti e le passività e attività rinvenute;
18. prime indicazioni in ordine al probabile ammontare del passivo fallimentare, alle tipologie dei debiti ed all'epoca di formazione degli stessi;
19. prime indicazioni, allo stato possibili, in ordine alle cause del dissesto;
20. primi elementi, già eventualmente rilevati, che potrebbero risultare utili nelle valutazioni relative ai profili di responsabilità civile o penale con evidenziazione, nell'ipotesi di emersione d'indizi di condotte di bancarotta fraudolenta, di iniziative investigative o cautelari (ad es. sequestri) di cui potrebbe essere opportuno segnalare l'urgenza alla Procura della Repubblica;
21. prime indicazioni, allo stato possibili (e con indicazione in ogni caso delle verifiche, eventualmente anche con l'ausilio di coadiutore ex art.32 c.2 L.F., che al riguardo s'intendono compiere ai fini della relazione ex art.33, comma 2, L.F.), in particolare in ordine a profili significativi quali :
 - a. collocazione temporale del momento di effettiva perdita del capitale sociale alla luce di una prima analisi dei valori delle attività e delle passività indicati nei bilanci degli ultimi esercizi e quantificazione dell'aggravamento del dissesto in conseguenza del proseguimento dell'attività ;
 - b. coerenza tra il deficit patrimoniale che si sta delineando e le risultanze dei bilanci degli ultimi esercizi;
 - c. andamento del rapporto tra costi e ricavi nel corso degli anni con evidenziazione di eventuali rilevanti anomalie nell'ultimo anno (o negli ultimi anni) precedente la dichiarazione di fallimento che potrebbero sottendere, in assenza di plausibile giustificazione, condotte distrattive o dissipative (distrazioni di merci o di ricavi o vendite sottocosto avvenute senza giustificazione economica) e con indicazione, in caso di assenza di scritture contabili, della possibilità d'individuare i fornitori dell'impresa fallita e di ricostruire, attraverso l'acquisizione dei relativi partitari intestati alla fallita, l'ammontare globale delle forniture effettuate a favore della stessa in ciascuno degli ultimi anni (per ricostruire in tal modo i ricavi di esercizio con conseguente onere degli amministratori di dimostrarne la relativa destinazione).
 - d. esistenza di costi specifici di produzione, tipici del settore di attività, in base al cui andamento nel corso degli ultimi esercizi sia possibile calcolare con metodo induttivo (sulla base delle informazioni ricavabili da bilanci relativi ad esercizi precedenti) l'entità dei ricavi che si sarebbero dovuti realizzare nell'ultimo o negli ultimi anni prima del fallimento, con conseguente confronto di tale risultato con i ricavi dichiarati (segnalandosi al riguardo eventuali cause giustificative degli scostamenti rilevati);



- e. esistenza d'informazioni o indizi riguardo all'avvenuto trasferimento di fatto di rami aziendali o sue componenti a favore di altre società riferibili alla stessa compagine sociale od a soggetti collegati;
- f. mancata inventariazione di beni strumentali risultanti dalle scritture contabili;
- g. non congruità dei valori di cessione di beni strumentali o mancanza di movimentazione del conto banca coerente con il prezzo dichiarato e quietanzato (contabilizzazione solo per cassa);
- h. mancata contabilizzazione d'incassi di crediti o contabilizzazione degli stessi solo per cassa (senza movimentazione del conto banca);
- i. cessione di contratti a terzi (ad es. leasing, appalto ecc.) senza adeguato corrispettivo;
- j. rilascio di garanzie a favore di terzi senza giustificazione economica per la fallita;
- k. esistenza di operazioni straordinarie di cui va verificata l'appropriatezza dei valori;
- l. pagamenti preferenziali.

= il curatore di norma si costituisce parte civile nel procedimento penale instaurato di modo da anche segnalare al giudice penale la rilevanza di danno del delitto per cui procede.

Polizia Giudiziaria, massime Nucleo Polizia Tributaria Guardia di Finanza, quanto all'approfondimento dei temi legati al dissesto dell'imprenditore o della società. Si procederà in particolare ad acquisire ogni elemento utile al fine di ricostruire l'andamento economico/ finanziario della società. In questa fase si procederà ad eseguire un'analisi delle principali voci di bilancio attraverso lo strumento degli indici finanziari ed economici di bilancio (indice delle disponibilità correnti, indice di liquidità (Quick ratio), indice di indebitamento).

Quanto all'indagine penale

Una volta avanzata la domanda di fallimento verrà generata una copia del fascicolo, trasmesso con la richiesta di fallimento al Tribunale, che resterà in evidenza per riunione agli atti del procedimento penale per reati fallimentari.

Quando verrà emessa e comunicata la sentenza, dichiarativa di fallimento, la stessa verrà iscritta a mod.45, in attesa del deposito della relazione ex art.33 l.fall.re. In quel fascicolo verranno riuniti gli atti, riguardanti la domanda di fallimento e comunque l'intervento dell'Ufficio di Procura nelle procedure concorsuali. Il fascicolo, una volta depositata la relazione di cui sopra, passerà a mod.21 - registro notizie di reato noti - e sarà assegnato, secondo le previsioni del progetto organizzativo vigente.



E' evidente che, qualora emergano estremi di reato ancor prima del deposito della relazione ex art.33 l.fall.re si procederà ad iscrivere il fascicolo a mod.21.

Sarà cura del Pm. assegnatario acquisire nel fascicolo, qualora non siano già stati acquisiti, i seguenti documenti :

- Bilancio alla data di fallimento
- Programma di liquidazione
- Inventario fallimentare
- Copia integrale dello stato passivo reso esecutivo dal Giudice Delegato
- Copia delle domande di insinuazione presentate
- Copia delle istanze tardive e delle opposizioni allo stato passivo
- Fascicolo del Concordato Preventivo
- Relazioni riepilogative

I procedimenti iscritti verranno assegnati, come previsti dal progetto organizzativo dell'Ufficio, con sistema randomico ai magistrati che compongono il gruppo di lavoro C.

Il Procuratore Aggiunto, coordinatore del gruppo di lavoro, indirà periodiche riunioni, con cadenza quantomeno mensile, fra i magistrati del gruppo al fine di condividere prassi investigative ed informazioni comuni utili. Alle riunioni parteciperà anche il Procuratore della Repubblica, di modo da consentire la condivisione dei dati emersi in sede di esercizio dell'azione civile funzionale alla dichiarazione di fallimento.

Elementi di rilevanza penale sui quali è necessario approfondire l'indagine nell'ottica collaborativa fra Curatore e P.G.

1. le cause e le circostanze del fallimento;
2. il disavanzo dell' impresa fallita non giustificato da spese, perdite ed oneri di gestione;
3. le modalità di tenuta della contabilità, indicando se, sulla base della documentazione sociale reperita, sia stata possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società/ditta individuale dichiarata fallita;
4. l'assetto organizzativo e gestionale dell'impresa e l' oggetto della stessa; e segnatamente:
 - 4.1. la natura, durata e dimensioni della società/ditta individuale dichiarata fallita;
 4. 2. le generalità di amministratori e sindaci della società fallita alla data del fallimento a far tempo dall'insorgere dello stato di dissesto e comunque nei tre anni antecedenti la dichiarazione di fallimento nonché le generalità di eventuali amministratori di fatto;
 4. 3. la composizione del capitale sociale della società a far data dall'insorgere dello stato di dissesto e comunque nei tre anni antecedenti la dichiarazione di fallimento;
 4. 4. le vicende della società/ditta individuale (trasferimenti di sede; fusioni; incorporazioni, cessioni di rami d'azienda e altro);



5. l'attivo potenziale e quello accertato e/o concretamente realizzabile (con elencazione e sommaria descrizione dei beni acquisiti alla massa fallimentare e, laddove effettuata, determinazione del loro valore);

6. il passivo, anche con riguardo ai crediti non insinuati;

6.1. con l'elencazione dei creditori, corredata dalle date, dagli importi, dalle cause e dalla natura dei crediti (dipendenti; acquisto beni strumentali; fornitura merci etc.) e l'indicazione degli indirizzi degli stessi;

6.2. con l'elencazione delle rivendiche e l'indicazione dei beni oggetto di rivendica;

Inoltre è necessario indagare specificamente sulla esistenza di fatti di distrazione, occultamento o dissipazione di beni sociali in qualsiasi modo realizzati, ricostruendo eventualmente operazioni negoziali apparentemente regolari, ma di fatto concepite per scopi illeciti ed individuando operazioni dolose che abbiano cagionato il fallimento o comunque aggravato il dissesto, atti post-fallimentari integranti ipotesi di distrazione ed operazioni dirette ad alterare la par condicio creditorum.

Tale indagine dovrà essere condotta effettuando verifiche in particolare sui seguenti aspetti:

1. la sottrazione di beni o l'impiego di beni o liquidità per scopi del tutto estranei all'oggetto sociale e, più in generale, alla concreta gestione aziendale;

2. l'assunzione, a carico dell'impresa, di obbligazioni o oneri estranei alla gestione, quali: l'emissione di cambiali ed autorizzazione di tratte prive di effettivo rapporto sottostante; la prestazione di garanzie (concessione di ipoteca, assunzione di fideiussione) per soggetti distinti ed estranei all'impresa, senza la corrispondente instaurazione di rapporto obbligatorio tra tali enti e la fallita; la locazione di immobili dell'impresa, della stessa azienda o di suoi rami, di beni costituenti parte del patrimonio sociale a terzi estranei con condizioni contrattuali (in ordine alla durata, al canone ...) palesemente sbilanciate a favore del locatario;

3. l'erogazione di spese, anche in ambito aziendale, aventi carattere di inutilità, assoluta improduttività, lusso esteriore, non giustificate da alcuna esigenza commerciale nonché gli eccessi di prodigalità;

4. l'esecuzione di pagamenti in favore di taluni creditori (evidenziando gli elementi da cui risulti la consapevolezza, da parte del fallito, di versare in stato di insolvenza al momento del pagamento);

5. il rapporto tra eventuali falsità contabili o altri illeciti societari e il dissesto;



6. i conti correnti utilizzati dal fallito segnalando se vi siano stati prelievi ingiustificati.

Il Pm. assegnatario valuterà l'opportunità di avvalersi ai fini dell'indagine di consulenti tecnici, esperti della materia.

Cosenza, li 22 novembre 2016

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Mario SPAGNUOLO)

Paletta Maria

Da: "Paletta Maria" <maria.paletta@giustizia.it>
Data: mercoledì 23 novembre 2016 13:34
A: "Antonio Bruno Tridico" <antoniobruno.tridico@giustizia.it>; "domenico frascino" <domenico.frascino@giustizia.it>; "Donatella Donato" <donatella.donato@giustizia.it>; "Giuseppe Cava" <giuseppe.cava@giustizia.it>; "Giuseppe Francesco Cozzolino" <giuseppefrancesco.cozzolino@giustizia.it>; "Giuseppe Visconti" <giuseppe.visconti@giustizia.it>; "MARIO SPAGNUOLO" <mario.spagnuolo@giustizia.it>; "marisa manzini" <marisa.manzini01@giustizia.it>
Cc: "giuseppe ierino" <giuseppe.ierino@giustizia.it>
Allega: img1120.pdf
Oggetto: Direttiva di Servizio n. 50/2016
PROCURA REPUBBLICA COSENZA

Si trasmette l'allegata direttiva n. 50/2016 del 22/11/2016.

Distinti saluti
Maria Paletta